

Codice A1816A

D.D. 21 luglio 2016, n. 1856

**Legge regionale 09.08.1989 n. 45 - e s.m.i. - Circolare N. 4/AMD del 0.03.2012 - D.lgs.227/2001 - L.R. 4/2009 e s.m.i. - Reg.For. 20/09/2011 N. 8/R s.m.i. - Lavori di apertura nuovo tratto di pista silvo-pastorale di collegamento dell'Alpe Brignola con l'Alpe Raschera in Comune di MAGLIANO ALPI (prov.CN) - Localita' Alpe Raschera - Richiedente: Comune di MAGLIANO ALPI -**

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 art. 19 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

VISTO il comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile avente per oggetto "Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali – Chiarimenti" pubblicato il 07/08/2014;

PREMESSO che la Provincia di Cuneo con provvedimento n. 1545 del 24/04/2015 autorizzava la costruzione del completamento della viabilità di collegamento dell'Alpe Brignola con l'Alpe Raschera;

PRESO ATTO che in data 25/03/2016 prot. 14085 è pervenuto all'ufficio scrivente un progetto del Comune di Magliano Alpi, volto ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria, di cui alla LR 45/89 per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo in zone soggette a vincolo idrogeologico per la realizzazione della pista silvo pastorale verso l'Alpe Raschera. La "sanatoria" è stata richiesta per le modifiche plano-altimetriche, effettuate in corso d'opera, della parte alta del tracciato in esame rispetto a quanto autorizzato dalla provincia con il provvedimento sopra menzionato.

CONSIDERATO che con nota n.21173 del 11/05/2016 veniva comunicata, dall'ufficio scrivente, l'improcedibilità dell'istanza, per la mancanza dell'integrazione alla relazione geologica sulle nuove aree interessate dal tracciato in sanatoria e la contestuale richiesta al CFS di emanazione della sanzione ai sensi della LR45/89 in quanto il progetto risulta in sanatoria;

CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo congiunto del 20 giugno 2016, con il settore Tecnico Regionale di Cuneo e l'Ufficio Tecnico del Comune di Magliano Alpi, il Corpo Forestale di (Stazione di Mondovì) provvedeva ad emanare una sanzione (come da verbale del CFS n.12/SP del 29/06/2016) al comune di Magliano Alpi e alla ditta esecutrice dei lavori in oggetto, ai sensi della LR45/89 per trasformazioni d'uso del suolo eseguiti in difformità dall'autorizzazione. Il tratto di pista realizzato in difformità, a monte della sez. di progetto n.17, è risultato avere una larghezza media di circa 3,5 m e uno sviluppo di 975 ml, quindi con una superficie trasformata in assenza di autorizzazione di 3.412,50 mq;

CONSIDERATO che il pagamento della sanzione è stato effettuato in data 07/07/2016 e che le integrazioni geologiche sono state consegnate;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali a suo tempo proposti soddisfano le esigenze tecniche rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

#### *determina*

Di autorizzare, in sanatoria, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e geologici di competenza - ai sensi della Legge regionale 9.8.89 n.° 45 - il Sig. Bailo Marco , Sindaco pro tempore del comune di Magliano Alpi, residente in Magliano Alpi.- Via Tomatis 26 - ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di “Lavori di completamento pista Silvo-Pastorale di collegamento dell’Alpe Brignola con l’Alpe Raschera”, nel Comune di Magliano Alpi ( CN), in loc. Alpe Raschera, per una superficie totale stimata in vincolo idrogeologico di 18.262 mq, di cui 3700 mq ca. di superficie boscata, ed una volumetria risultante di 9982 mc ca. (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Magliano Alpi, Foglio 31- mappale 4, Foglio 32 - mappale 3), a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che verrà conservato agli atti, con l’aggiunta delle seguenti (obbligatorie e vincolanti):

- puntuale rispetto delle indicazioni operative riportate nella relazione geologica;
- le piste forestali e le eventuali opere di servizio dovranno avere lo sviluppo ed interessare le superfici così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conformi allo stesso;
- i movimenti di terra dovranno essere preceduti dal taglio delle piante e/o della vegetazione infestante, senza provocare danni, quali scortecciature ecc;
- il taglio degli alberi e l’eliminazione delle ceppaie dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione dei tracciati. Le piante instabili dovranno essere eliminate al fine di evitare che le stesse provochino dissesti idrogeologici con il loro sradicamento. Il materiale di risulta dovrà essere accatastato lungo la viabilità ed in seguito esboscato;
- per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, dovrà essere evitato lo scarico, il provocare rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant’altro verso valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto ed in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi. Scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile;
- sulle scarpate sia di monte che di valle dovranno essere esboscate le piante tagliate, divelte, stroncate e quelle in precario stato di stabilità;
- qualora siano previsti riporti di altezza superiore a 50 cm, questi dovranno essere effettuati per strati successivi di 50 cm ben compattati e livellati;
- le scarpate ricavate nei terreni sciolti sia in scavo che in rilevato dovranno avere una pendenza contenuta entro i 36° (come indicato nella relazione geologica) con esclusione dei tratti in roccia;
- i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);

- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- le canalette trasversali e longitudinali dovranno essere soggette a periodica ripulitura ed eventuale sostituzione per evitare la formazione di solchi lungo il piano viabile; lo scarico dovrà essere protetto con massi, per evitare l'innescio di processi erosivi;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- come definita dalla l.r. 4/09 è fatto esplicito divieto di utilizzare per la formazione del piano viabile della nuova pista materiale derivante dalla fresatura di asfalti o dal recupero di pavimentazioni bitumate, in assenza di leganti bituminosi a caldo; in alternativa dovrà essere utilizzata ghiaia di idonea pezzatura o inerti, anche di recupero nel rispetto della normativa vigente, addizionati di leganti in modo da formare uno strato stabile;
- al termine dei lavori tutte le aree interessate dalla trasformazione che non riguardano il piano viabile, quali le scarpate in sterro ed in riporto, aree di manovra ecc. dovranno essere inerbite utilizzando un miscuglio adatto alla quota e all'esposizione, eventualmente protette con geoteti;
- al termine di qualsiasi intervento selvicolturale si dovrà provvedere a mantenere le opere di regimazione delle acque, quelle inerenti la viabilità e le opere a verde. Si dovrà rispettare quanto indicato dall'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Regolamento Forestale n. 8R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- occorrerà porre particolare attenzione al riutilizzo dei terreni corticali di superficie che andranno adeguatamente accantonati per essere poi immediatamente ricollocati in sito dopo le operazioni di scavo;
- dovrà essere interdetto il traffico con apposito cartello di divieto, recante gli estremi della L.R. 45/89 ed apposita sbarra o catena;
- qualsiasi modifica rispetto al progetto agli atti, con particolare riferimento a quelle che dovessero rendersi necessarie nel caso di difficoltà esecutive dovrà essere oggetto di specifica istanza di variante. In ogni caso si ritiene che, alla luce della fragilità morfologica dell'area, eventuali ulteriori sbancamenti a carico dei versanti difficilmente potranno risultare compatibili con l'equilibrio idrogeologico;
- dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – ed al Corpo Forestale dello Stato;
- Si rammenta, infine, che una volta eseguiti i lavori dovrà essere redatta da professionista abilitato apposita relazione finale; tale documentazione dovrà essere inoltrata a questo Settore nel termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori, corredata della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato e del giornale di cantiere dove saranno dettagliate tutte le fasi d'intervento e le decisioni prese, a cura del direttore dei lavori. Tale documento deve essere corredato da idonea documentazione fotografica firmata e timbrata dal direttore dei lavori;

*I lavori dovranno terminare entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione in sanatoria.*

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001, a tal proposito si prescrive di presentare la comunicazione semplice prima dell'inizio dei lavori.

Sono fatte salve le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, in particolare con riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) e dell'art.8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i. il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente determinazione, la stessa potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Si specifica che la presente Determinazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree forestali con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Per il Dirigente di Settore  
Il Responsabile Vicario  
Adriano Bellone